



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 27/01/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

(in sostituzione della proroga del super/iper ammortamento)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente circolare la informiamo che il legislatore, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019, art. 1 comma da 184 a 197) ha introdotto, **in sostituzione della proroga del super/iper ammortamento:**

- un **credito d'imposta**
- per le spese sostenute (acquisto o leasing) **per investimenti in beni strumentali nuovi**

Possono accedere al suddetto credito d'imposta le **imprese** che,

- ✚ **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.,**

— a decorrere **dall'1/01/2020 e fino al 31/12/2020, ovvero**

— **entro il 30/06/2021 purché entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione**



Non sono ammesse al credito di imposta le imprese:

- in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità, ecc...),
- che non rispettano
 - le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e
 - il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

L'agevolazione del suddetto credito di imposta si applica agli investimenti

- in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa (sia "generici" che "ad elevato contenuto tecnologico");
- in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dalla L. 205/2017 (si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

L'investimento agevolabile può essere rappresentato dall'acquisizione del bene:

➤ in proprietà

ovvero

➤ in leasing.

Quindi, non rientra il bene utilizzato a noleggio o in comodato (in tal caso, al ricorrere di determinate condizioni, potrà essere il comodante o il noleggiante a fruire del credito di imposta).

Non sono agevolabili, ossia, non beneficiano del suddetto credito di imposta gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir (autovetture, motocicli e ciclomotori); quindi non beneficiano del credito d'imposta gli investimenti:
 - in autovetture aziendali ad uso promiscuo

- in autovetture aziendali assegnate ai dipendenti/amministratori,
 - in autovetture aziendali strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa, quali ad esempio taxi, autovetture di autoscuole e autovetture adibite al noleggio con/senza conducente.
- *fabbricati e costruzioni.*

IMP.: Beneficiano invece del credito di imposta i veicoli industriali, quali ad esempio, autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autobus, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ecc...

Ad esempio, una impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi che acquista (in proprietà o in leasing) a Maggio 2020 un autocarro nuovo può fruire del citato credito d'imposta (nella misura prestabilita che vedremo di seguito).

Credito di imposta spettante

La misura del **credito d'imposta** spettante è differenziata in base alla tipologia dei beni acquisiti:

<i>Investimenti</i>	<i>Misura % del credito di imposta 2020</i>	<i>Limite 2020</i>	<i>Fino al 2019</i>
<i>Investimenti in beni materiali strumentali nuovi</i>	<i>6% del costo</i>	<i>fino a € 2 mil</i>	<i>ex Super amm.to</i>
<i>Investimenti in beni materiali industria 4.0 inseriti in all. A* L. 232/2016</i>	<i>40% del costo</i>	<i>fino a € 2,5 mil</i>	<i>ex Iper amm.to</i>
	<i>20% del costo</i>	<i>oltre € 2,5 mil fino a € 10 mil</i>	<i>ex Iper amm.to</i>
<i>Investimenti in beni immateriali inseriti in all. B** L. 232/2016</i>	<i>15% del costo</i>	<i>fino a € 700.000</i>	<i>ex super amm.to</i>

* L'elenco di beni materiali inseriti nell'all. A L. 232/2016 viene riportato in calce alla circolare

** L'elenco di beni immateriali inseriti nell'all. B L. 232/2016 viene riportato in calce alla circolare

L'importo su cui applicare la misura % del credito di imposta (6%, 40%, 20% e 15%) è costituito:

- *per gli investimenti in beni di proprietà, dal **costo di acquisizione** ex art. 110 c. 1 lett. b) Tuir (cioè da costo inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione, ed escludendo interessi passivi e spese generali),*
- *per gli investimenti in leasing: dal **costo di acquisizione sostenuto dalla società di leasing** (quindi, a differenza del super/iperammortamento, non rilevano più i canoni di leasing).*

Utilizzo in compensazione del credito di imposta

Il suddetto credito d'imposta

- *è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con Mod.F24 (con Entratel o Fisconline):*
 - *in cinque quote annuali di pari importo,*
 - *in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti di cui al comma 190 (allegato B, beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»),*
- *può iniziare ad essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni ricompresi nell'all. A e B Legge 232/2016); quindi, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall'1/1/2021;*
- *non è soggetto a limiti di utilizzo e non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires) nè Irap.*

Ideona documentazione da conservare

Comunicazione al MISE: la fruizione dell'agevolazione prevede una specifica comunicazione al MISE (si ritiene non a pena di decadenza), i cui contenuti e termini di invio saranno definiti con apposito D.M.

IMP.: I beneficiari del suddetto credito di imposta sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** idonea a **dimostrare l'effettivo sostenimento** e la **corretta determinazione dei costi agevolabili**:

<p><i>Fatture e documenti</i></p>	<p>Le fatture/ documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame:</p> <table border="1" data-bbox="488 904 1390 981"> <tr> <td> <p><i>Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019</i></p> </td> </tr> </table>	<p><i>Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019</i></p>
<p><i>Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019</i></p>		
<p><i>Per i beni ricompresi nell'all. A e B L. 232/2016:</i></p> <p><i>Perizia tecnica o attestato di conformità;</i></p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale per investimenti di costo unitario inferiore a 300.000 euro</i></p> <p><i>Interconnessione</i></p>	<p>Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure va richiesto un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato</p> <p>Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.</p> <p>Va dimostrata l'avvenuta interconnessione col sistema aziendale</p>	

Esempi:

- **Esempio 1 (acquisto di un bene strumentale nuovo “generico” quale ad esempio un autocarro in proprietà):**

La Alfa trasporti srl ha acquistato e messo in funzione nel mese di Aprile 2020 un autocarro per € 100.000 + IVA. Considerando che:

- il credito di imposta è del 6%,
- il valore sul quale applicare il coefficiente è € 100.000
- credito di imposta spettante è 6.000 (= 100.000 x 6%) da ripartire in 5 quote annuali
- decorrenza utilizzo in compensazione: anno 2021

Costo investimento 2020	Anno di fruizione del credito di imposta	Credito di imposta da compensare = Risparmio fiscale
100000	2021	1200
	2022	1200
	2023	1200
	2024	1200
	2025	1200
		6000

Nell'esempio sopra riportato, quindi, la società realizza un risparmio fiscale complessivo (in virtù di un credito d'imposta spendibile in compensazione) pari a euro 6.000, ripartito come indicato nell'ultima colonna.

○ Esempio 2 (acquisto di un bene ricompreso nell'all. A L. 232/2016):

La Alfa impianti srl ha acquistato e interconnesso nel mese di Settembre 2020 un bene rientrante nell'all. A L. 232/2016 per € 100.000 + IVA. Considerando che:

- il credito di imposta è del 40%,
- il valore sul quale applicare il coefficiente è € 100.000
- credito di imposta spettante è 40.000 (= 100.000 x 40%) da ripartire in 5 quote annuali
- decorrenza utilizzo in compensazione: anno 2021.

Costo investimento 2020	Anno di fruizione del credito di imposta	Credito di imposta da compensare = Risparmio fiscale
100000	2021	8000
	2022	8000
	2023	8000
	2024	8000
	2025	8000
		40000

Nell'esempio sopra riportato, quindi, la società realizza un risparmio fiscale complessivo (in virtù di un credito d'imposta spendibile in compensazione) pari a euro 40.000, ripartito come indicato nell'ultima colonna.

In caso di cessione del bene agevolato entro il 31/12 del secondo anno successivo

Qualora il bene agevolato sia **ceduto a titolo oneroso/destinato** a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento, il **credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

Rapporto con maxi-ammortamento e iperammortamento

Il credito d'imposta non si applica ai seguenti investimenti:

*in beni diversi da quelli degli all. A e B L. 232/2016, effettuati tra l'1/01 e il 30/06/2020, per i quali entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione: **resta fermo il c.d. superammortamento***

*in beni inclusi negli all. A e B alla L. 232/2016, effettuati tra l'1/01 e il 31/12/2020, per i quali entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione: **resta fermo il c.d. iperammortamento** (e l'ulteriore maggiorazione del 40% dei costi, per alcune tipologie di beni) prorogate ex L. 145/2018.*

Nella tabella seguente si mette a confronto il nuovo credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi "generici" (6%) e il vecchio superammortamento del 30%/40%:

Super ammortamento



maggiorazione 30% costo di
acquisizione



si concretizza in un abbattimento della
base imponibile Ires/Irpef in base al
piano di ammortamento fiscale

Nuovo credito di imposta



6% del costo di acquisto del bene (max
costo € 2 mil)



utilizzo in compensazione del credito
fiscale in 5 quote annuali di pari
importo

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti